

L'associazione, nel perseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere le seguenti attività:

- * Collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit per la promozione e diffusione della cultura, della musica, dell'arte e del volontariato
- * Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità dell'associazione;
- * Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali; Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- * pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
- * collaborare con i mezzi mediatici;
- * accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- * esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- * Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- * Ideare e) Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale
- * Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animativa artistica e ricreativa;
- * Organizzare concerti, rassegne e mostre, feste, attività sportive, tornei spettacoli, concorsi, iniziative di aggregazione, animazione, socializzazione e comunque qualsiasi evento avente ad oggetto lo scopo sociale.

Ed inoltre l'associazione, nel perseguimento dello scopo sociale potrà:

- 1) avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite;
- 2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione;
- 3) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 4) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- 5) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- 6) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

ART. 4 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e

l'eventuale regolamento interno.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

3. Ci sono 4 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione stessa;

onorari: sono persone nominate tali dal Consiglio direttivo con almeno l'80% (ottanta per cento) dei voti favorevoli per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, durante le attività della stessa. I soci onorari dovranno versare la quota al pari della quota versata dai soci fondatori.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. La quota associativa deve essere versata annualmente, ed è decisa dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di essere eletti negli organi sociali.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata in favore dell'associazione.


3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei compo-



nenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria con maggioranza semplice. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il socio espulso non potrà più chiedere l'ammissione all'associazione.

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Soci Fondatori;
- Consiglio direttivo;
- Soci onorari;
- Presidente;
- Vice presidente;
- Tesoriere.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Per le cariche sociali potrà essere previsto un rimborso motivato, previa presentazione al Consiglio Direttivo della documentazione attestante le spese sostenute.

ART. 8 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci ordinari.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- approvare il bilancio;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima

Agenda 2015

luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 13 - (Soci onorari)

1. I soci onorari possono essere eletti dai soci Fondatori come membri nel Consiglio Direttivo, previo versamento di una quota pari a quella versata dagli stessi soci fondatori.

ART. 14 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. La carica di presidente potrà essere assunta solo da un socio fondatore.

3. Il presidente rimane in carica 1 (uno) anno e potrà essere rieletto senza limitazioni.

4. Il presidente viene eletto dai soci fondatori e dagli eventuali soci onorari a maggioranza assoluta.

Art. 15 - Il Vice presidente

1. Il vice-presidente viene nominato dai soci fondatori e dagli eventuali soci onorari a maggioranza assoluta.

2. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 16 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;

- contributi di privati;


- eredità, donazioni e legati;

- altre entrate compatibili con la normativa in materia.

- versamenti effettuati dai fondatori originari.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.



ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 19 (Bilancio)

1. Il bilancio dell'associazione deve essere redatto entro il 31/12 di ogni anno dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

